

Statuto Fondazione La Rosa D'Oro

Art 1. Costituzione

- 1) Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, in seguito anche in forma abbreviata CTS) è costituita, per libera iniziativa dei fondatori Dalla Libera Dacia e Minotti Elias, la Fondazione denominata "Fondazione La Rosa d'Oro"
- 2) A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione:
"Fondazione La Rosa d'Oro Ente del Terzo Settore".
O in forma abbreviata: "Fondazione La Rosa d'Oro ETS".
- 3) La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole. Non vi sono limiti di rappresentazione grafica nell'utilizzo della denominazione.

Art 2. Durata e Sede

- 1) La Fondazione è costituita con durata illimitata.
- 2) La Fondazione ha sede legale in Milano
- 3) Rappresentanze, delegazioni ed uffici potranno essere istituiti sia in Italia che all'estero.
- 4) Il Consiglio di amministrazione potrà istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.
- 5) La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.
- 6) Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del CTS.

Art 3. Scopi e Finalità

- 1) La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale.
 - a. interventi e servizi sociali e sociosanitari;
 - b. interventi e prestazioni sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, con particolare attenzione a soggetti fragili come disabili, anziani, persone con dipendenze, minori in difficoltà e persone con patologie croniche ma anche a tutti i cittadini, ivi comprese le cure palliative e l'accompagnamento medico-assistenziale e spirituale nel fine vita;
 - c. prestazioni sociosanitarie e assistenziali per persone con disturbi dello spettro autistico, grave disabilità, patologie neurologiche e neuropsichiatriche;
 - d. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, inclusa la formazione e l'aggiornamento continuo di personale sanitario, medico e operatori delle discipline terapeutiche e del benessere;
 - e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ivi compresi interventi di bonifica, ripristino idrogeologico, riforestazione, rinaturalizzazione e creazione di aree verdi e parchi per la tutela della biodiversità, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f. interventi e tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;

g. formazione universitaria e post-universitaria;

h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, nonché promozione della cultura del volontariato, delle attività di interesse generale e del servizio civile universale;

j. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi compresa la gestione di case per ferie, ostelli e strutture ricettive finalizzate al turismo accessibile, al sollievo di soggetti fragili o alla residenzialità temporanea legata ai percorsi formativi e terapeutici della Fondazione.

l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m. servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;

n. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi così come ogni iniziativa di alloggio sociale per soggetti in condizioni svantaggiate o gestione di immobili da concedere in locazione a canone calmierato o simbolico a soggetti svantaggiati o Enti del Terzo

Settore per contrastare l'emergenza abitativa e lo spopolamento.

r. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, nonché attività agricole produttive e di agricoltura biologica, biodinamica e rigenerativa finalizzata alla tutela del paesaggio, della biodiversità, del suolo e alla produzione di alimenti sani come strumento di prevenzione sanitaria;

t. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

u. promozione della legalità, della pace, della nonviolenza e della difesa non armata;

v. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

w. protezione civile ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) e successive modificazioni

x. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- 2) In attuazione delle attività di interesse generale di cui alla lettera d), la Fondazione si propone specificamente di organizzare, gestire e promuovere percorsi educativi e formativi strutturati, quali corsi pluriennali, master, scuole di specializzazione, seminari, workshop e convegni. Tali attività avranno particolare riferimento agli ambiti medico-terapeutico, socio-assistenziale, dell'educazione alimentare, dell'agricoltura e dell'agricoltura sociale, della rigenerazione territoriale, e potranno essere svolte anche in accreditamento con gli Enti preposti o in collaborazione con Università e Istituti di Ricerca.
- 3) Le attività di educazione, terapia, cura e assistenza potranno essere realizzate anche attraverso laboratori produttivi, artigianali e agricoli, a carattere residenziale e non residenziale, in cui il lavoro manuale e la realizzazione di manufatti costituiscono strumento terapeutico e pedagogico essenziale.
- 4) Tutte le attività di interesse generale di cui al presente Statuto, anche quando svolte dietro corrispettivo o tariffa, sono gestite con modalità non commerciali, ovvero applicando importi finalizzati unicamente al raggiungimento di un sano equilibrio economico-finanziario dell'Ente, escludendo ogni scopo di lucro soggettivo.
- 5) La Fondazione ha sia lo scopo di promuovere e gestire direttamente progetti nei settori di cui sopra così come in altri ambiti di interesse per il benessere collettivo e per la redenzione sociale, sia di incubare, sostenere e promuovere progetti di terzi sostenendoli tramite l'erogazione di beni e servizi.

La Fondazione ha quindi un carattere:

- a. operativo, in quanto promuove, crea e gestisce progetti offrendo beni e servizi in prima persona.
 - b. erogativo o grant-making in quanto fornisce consulenze e risorse, di tipo materiale o immateriale, a terzi.
- 6) Per fare ciò la Fondazione raccoglie e accoglie donazioni, lasciti, fondi e beni di qualsiasi tipo e si impegna a:
- a. Gestirli direttamente promuovendo progetti ma anche erogandoli a terzi tramite incubazione, valutazione, finanziamento e tutoraggio di progetti meritevoli e in linea con gli scopi della Fondazione.
 - b. Gestirli e/o erogarli in un'ottica di aiuto alla redenzione del patrimonio materiale tramite lasciti e donazioni finalizzate a una loro sana circolazione per iniziative e progetti finalizzati al benessere dell'umanità e del pianeta.
 - c. Offrire servizi in questi ambiti.
 - d. Offrire consulenza e assistenza professionale in ambito finanziario e giuridico per lasciti e donazioni, così come in ambito finanziario e previdenziale per una sicurezza e un'educazione economico-finanziaria intesa in senso morale e non egoistico.
 - e. Offrire consulenza in ambito sociosanitario, secondo le necessità del richiedente.
- 7) La Fondazione può inoltre praticare ogni attività, iniziativa o intervento finalizzati al perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui sopra.
- 8) Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto.
- 9) La Fondazione può, in ogni caso ed eventualità, svolgere l'attività di raccolta fondi così come definita dall'art. 7 del CTS e dalle altre disposizioni di legge che la regolano.
- 10) Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del CTS.
- 11) Come da art. 17 comma 5 del CTS la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione. La Fondazione è obbligata alla tenuta di un apposito Registro nel quale iscriverà i volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale e provvederà ad assicurare tutti i volontari, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Art 4. Attività diverse, secondarie o strumentali

- 1) La Fondazione può svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del CTS e, pertanto, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui sopra, purché siano compatibili con la sua natura di fondazione secondo i criteri definiti dalle apposite leggi.
- Le attività diverse, secondarie o strumentali vengono individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con propria delibera.
- 2) La Fondazione può, inoltre, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e in funzione strumentale la Fondazione potrà:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati;
 - b. partecipare a bandi, gare e procedure ad evidenza pubblica, nonché a progetti di cooperazione e sviluppo finanziati dall'Unione Europea, dallo Stato o da organismi internazionali;
 - c. stipulare accordi e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
 - d. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri;
 - e. concludere contratti, convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici, organismi associativi e altri soggetti giuridici nel proprio settore di attività o ad esso connesso o strumentale;
 - f. svolgere ogni altra attività di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
- 3) La Fondazione potrà altresì costituire, promuovere o partecipare a enti societari strumentali, inclusi, a titolo esemplificativo e senza l'esclusione di altri, Società a Responsabilità Limitata, Società Benefit o Imprese Sociali, anche detenendone l'intero capitale sociale o il controllo, ai quali demandare l'esercizio operativo di attività economiche, commerciali, medico-terapeutiche, socio-assistenziali, agricole o ricettive connesse alla gestione dei beni immobili della Fondazione. Tali enti, se necessario, potranno operare come braccio operativo della Fondazione per la generazione di utili da destinare, dedotti i costi di gestione e le riserve di legge, alle finalità istituzionali della Fondazione stessa.
- 4) Strumenti Finanziari e Accesso al Credito
- Per sostenere i propri investimenti immobiliari e sociali, la Fondazione ha facoltà di:
- a. Ricevere finanziamenti da Fondatori, Partecipanti o terzi sostenitori, a titolo di prestito infruttifero o fruttifero;
 - b. Emettere Titoli di Solidarietà e altri titoli di debito conformi alla normativa del Terzo Settore, destinati alla sottoscrizione da parte di investitori professionali o qualificati;
 - c. Contrarre mutui, finanziamenti e prestiti obbligazionari con Istituti di Credito e investitori finanziari, concedendo, ove necessario, garanzie reali sui beni immobili di proprietà.
- 5) La Fondazione può inoltre esercitare, in via strumentale e non prevalente, attività di finanza sociale e di erogazione, tra cui:
- a. La concessione di mutui ipotecari o chirografari, prestiti d'onore e microfinanziamenti a favore di persone fisiche in condizioni di vulnerabilità economica, biografica o sociale, finalizzati all'avvio di attività lavorative, all'autonomia abitativa o allo studio, secondo meccanismi di "fiducia" e

sostenibilità.

- b. L'erogazione di fondi rotativi rimborsabili a tasso agevolato a favore di Enti del Terzo Settore o start-up a vocazione sociale (Social Impact Ventures), al fine di sostenerne lo sviluppo operativo.

Tali attività non costituiscono esercizio di attività bancaria o finanziaria riservata nei confronti del pubblico, in quanto svolte in via strumentale verso soggetti individuati in base agli scopi statuari.

Art 5. Patrimonio

- 1) Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) La Fondazione potrà acquisire fondi impegnandosi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria purché non in contrasto con le proprie finalità.
- 3) Il Patrimonio della Fondazione è composto da:
 - a. Fondo di Dotazione;
 - b. Fondo di Gestione;
 - c. Fondi di Scopo e Veicoli Filantropici;
 - d. Fondi Convertibili;
 - e. Fondo per lo Sviluppo e l'Innovazione Sociale;
 - f. Fondi di Riqualificazione Etica, Morale o Riparativa;
 - g. Fondo della Memoria e Fondi di Eredità Solidale;
 - h. Fondo Terra Bene Comune;
 - i. Altri ed eventuali fondi specifici.
- 4) Al fine di realizzare specifici progetti di investimento di particolare complessità o rilevanza economica, la Fondazione ha facoltà di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile (in quanto compatibili), separando la responsabilità patrimoniale del singolo progetto dal restante patrimonio dell'Ente.

Art 6. Fondo di Dotazione

- 1) Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di denaro indisponibile, la cui entità è fissata nell'atto costitutivo.
- 2) Il suo valore deve essere comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore;
- 3) Se risultasse che l'importo del fondo di dotazione fosse inferiore di oltre un terzo alla misura minima legale il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, il Consiglio di Indirizzo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo.
- 4) Il fondo di dotazione è incrementabile tramite successivi conferimenti in denaro, di beni, mobili e immobili o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione.
 - a. Elargizioni e contributi finalizzati all'incremento del fondo possono essere versati da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni nazionali e internazionali.
 - a. È costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla

Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione.

Art 7. Fondo di Gestione

Il fondo di gestione è costituito:

- a. Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- b. Da elargizioni, erogazioni liberali, donazioni o lasciti testamentari, che, non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- c. Da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- d. Da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, dai membri o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- e. Dai ricavi delle attività istituzionali e dai ricavi delle attività diverse, secondarie e/o strumentali così come dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi se non espressamente destinati al fondo di dotazione.
- f. Dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;
- g. Dai beni e dai fondi dovuti a raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, o a raccolte pubbliche di fondi effettuate anche con offerta o in qualsiasi altra forma e modalità.

Art 8. Fondi di Scopo e Veicoli Filantropici

- 1) La Fondazione, al fine di perseguire in modo più efficace e mirato le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, può istituire al proprio interno fondi patrimoniali denominati "Fondi di Scopo".
- 2) I Fondi di Scopo costituiscono veri e propri veicoli filantropici privi di autonoma personalità giuridica, ma dotati di gestione contabile separata, istituiti dal Consiglio di Amministrazione su volontà di donatori terzi, siano essi persone fisiche, giuridiche o enti, ivi comprese altre fondazioni, Enti del Terzo Settore o Enti non-profit esteri.
- 3) Ciascun Fondo di Scopo, potrà venire regolato da un apposito Regolamento di Fondo, basato sulla volontà del donatore e approvato dal Consiglio di Amministrazione, che ne disciplinerà:
 - a. La Denominazione:
Ogni Fondo può assumere una denominazione specifica scelta dal donatore (es. "Fondo Famiglia Rossi", "Fondo Maria Rosa", "Fondo per la promozione dei giovani artisti"), purché non contraria all'ordine pubblico o all'immagine della Fondazione;
 - b. La Dotazione patrimoniale:
Costituita dai conferimenti iniziali e successivi destinati specificamente a quel Fondo;
 - c. Lo Scopo specifico: che deve rientrare tra le attività di

interesse generale di cui all'Art. 3 del presente Statuto;

d. La Durata:

Che può essere determinata o indeterminata;

e. La Governance:

Può essere prevista l'istituzione di un Comitato di Gestione o di un Advisory Board del Fondo, del quale possono far parte il donatore o suoi rappresentanti, con funzioni consultive e di indirizzo in merito alla selezione dei progetti beneficiari delle erogazioni del Fondo.

- 4) I beni e le risorse conferiti nei Fondi di Scopo costituiscono patrimonio destinato alla realizzazione degli scopi specifici indicati nell'eventuale Regolamento di Fondo. La Fondazione, garantisce la tracciabilità dei flussi finanziari e la rendicontazione separata per ciascun Fondo all'interno del proprio bilancio, rendendola disponibile al donatore su richiesta.
- 5) Sulle risorse dei Fondi di Scopo, la Fondazione può trattenere una quota percentuale o forfettaria a copertura dei costi generali di gestione, amministrativi e strutturali (management fee), questo nella misura stabilita nell'eventuale Regolamento di Fondo o da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 6) In caso di estinzione di un Fondo di Scopo per raggiungimento dello scopo, esaurimento delle risorse o scadenza del termine, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto alle finalità generali della Fondazione e trasferito al Fondo di gestione, salvo diversa disposizione contenuta in un eventuale Regolamento di Fondo, sempre nel rispetto della normativa ETS vigente.
- 7) Gestione Fiduciaria Semplificata: in alternativa alla costituzione di organi di governance specifici, il donatore può rimettere la gestione operativa, tecnica e finanziaria in via esclusiva alla Fondazione. In tal caso, fermo restando il vincolo di destinazione allo scopo stabilito, la Fondazione opera in piena autonomia e fiducia, improntando l'attività ai criteri di massima snellezza e flessibilità per ridurre al minimo gli oneri burocratici, e regolamentativi.

Art 9.Fondi Convertibili

- 1) Al fine di sostenere le attività di interesse generale o specifici progetti, la Fondazione può ricevere da qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica (inclusi Fondatori, Partecipanti, enti terzi o terzi sostenitori), finanziamenti a titolo di prestito infruttifero (senza interessi), denominati "Fondi Convertibili".
- 2) Tali finanziamenti sono regolati da apposita convenzione scritta la quale ne stabilisce l'importo, la durata, le modalità di rimborso e l'eventuale specifica destinazione delle somme (vincolo di scopo).
- 3) La convenzione di finanziamento può prevedere espressamente la clausola di "conversione automatica": qualora il soggetto finanziatore non richieda la restituzione della somma, in tutto o in parte, entro il termine perentorio stabilito nella convenzione stessa, il diritto al rimborso si intenderà automaticamente rinunciato per remissione del debito.
- 4) In caso di attivazione della clausola di conversione, la somma non rimborsata viene definitivamente acquisita al patrimonio della

Fondazione e contabilizzata come erogazione liberale (donazione) sopravvenuta. A seguito della conversione, la Fondazione potrà rilasciare la relativa certificazione fiscale al donatore per l'importo convertito, nel rispetto delle normative vigenti.

Art 10. Fondo per lo Sviluppo e l'Innovazione Sociale

- 1) La Fondazione istituisce un fondo a carattere rotativo denominato "Fondo per lo Sviluppo e l'Innovazione Sociale", con l'obiettivo di sostenere nel tempo iniziative capaci di generare un valore sociale tangibile e di auto-sostenersi economicamente.

Le risorse di tale Fondo sono destinate a:

Sostenere la nascita, la crescita o il consolidamento di Enti del Terzo Settore, cooperative sociali o nuove realtà a vocazione sociale, mediante forme di partenariato, sostegno partecipativo o finanziamento agevolato;

- 2) Le somme che rientrano nella disponibilità della Fondazione a seguito del successo di tali iniziative (rimborsi o eventuali proventi), non costituiscono utile distribuibile ma vengono automaticamente reimpiegate nel Fondo stesso ("principio di rotazione"), permettendo così di finanziare nuovi progetti solidali e moltiplicando nel tempo l'efficacia dell'aiuto originario.

Art 11. Fondi di Riqualificazione Etica, Morale o Riparativa

- 1) La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità solidaristiche e di promozione della pace e della legalità, istituisce speciali fondi denominati "Fondi di Riqualificazione Etica", destinati ad accogliere erogazioni liberali provenienti da patrimoni oggetto di procedure di regolarizzazione fiscale, emersione o rientro di capitali, al fine di restituire a tali risorse una funzione di utilità sociale e riparare, anche simbolicamente, il danno arrecato alla collettività.
- 2) Tali fondi operano nel rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle procedure di adeguata verifica (Due Diligence) adottate dalla Fondazione, distinguendo le seguenti tipologie di intervento:

- a. Fondo per la Pace Fiscale (Ambito Amministrativo):

Destinato ad accogliere donazioni da soggetti che, avendo definito la propria posizione tributaria per irregolarità sotto le soglie di punibilità penale, intendano destinare parte del patrimonio emerso a progetti ad alto impatto sociale, beneficiando delle deduzioni fiscali previste per gli Enti del Terzo Settore.

- b. Fondo di Riparazione (Ambito Penale):

Destinato ad accogliere erogazioni da parte di soggetti coinvolti in procedimenti per reati tributari che, avendo estinto il debito con l'Erario, intendano porre in essere condotte riparatorie del danno sociale o dimostrare il proprio ravvedimento operoso, anche ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dal Codice Penale (Art. 62 n. 6 c.p. e Art. 62-bis c.p.). L'accettazione di tali fondi è subordinata alla verifica dell'avvenuta regolarizzazione del debito tributario. Tutte le transazioni relative a questo fondo devono avvenire esclusivamente tramite mezzi di pagamento tracciabili (es. bonifico bancario), al fine di garantire la

massima trasparenza e l'opponibilità in sede giudiziaria.

c. Fondo Eredità Etica (Successioni):

Specificamente dedicato a raccogliere liberalità da eredi che, avvalendosi delle facoltà di legge per la regolarizzazione di attività non dichiarate dal de cuius (con inapplicabilità delle sanzioni agli eredi ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 472/1997), scelgano di destinare una quota del patrimonio così regolarizzato a finalità filantropiche perpetue.

- 3) La Fondazione offre, direttamente o tramite partner professionali qualificati, un servizio di orientamento ai donatori per garantire che il percorso di regolarizzazione e successiva donazione avvenga nella piena trasparenza e legalità, assicurando che l'Ente riceva esclusivamente risorse "libere" da vincoli e obblighi tributari pendenti.
- 4) La Fondazione si impegna inoltre a rilasciare, su richiesta del donatore o del suo legale, una specifica Attestazione di Impatto Sociale relativa alla donazione effettuata, utile per la documentazione delle condotte riparatorie in ambito penale.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione può adottare specifici regolamenti per la gestione di questi fondi, inclusa la possibilità di intitolarli alla memoria o a specifiche cause benefiche indicate dai donatori.

Art 12. Fondo della Memoria e Fondi di Eredità Solidale

- 1) La Fondazione istituisce il Fondo della Memoria e i Fondi di Eredità Solidale per permettere a eredi e legatari di trasformare in impatto sociale attivo beni mobili ed immobili, liquidità, risparmio non bancarizzato o altri valori rinvenuti in sede successoria.
- 2) Questo strumento è pensato per onorare la memoria della famiglia o del defunto trasformando il risparmio statico nonché beni, valori ed asset di qualsiasi tipo in progetti di utilità collettiva e sociale.
- 3) Le risorse raccolte attraverso questo canale vengono gestite secondo due distinte modalità, in base all'entità dell'apporto e alla volontà del donatore:
- 4) Il Fondo Unico della Memoria.
È costituito un unico fondo collettore, denominato "Fondo della Memoria" esso è destinato a sostenere il perseguimento degli scopi statuari della Fondazione e le sue attività, le sue risorse sono quindi parte del Fondo di Gestione.

In tale Fondo confluiscono:

- a. Le donazioni di modesta o media entità provenienti da eredità o legati;
 - b. I valori e la liquidità rinvenuti dagli eredi (cosiddetto risparmio domestico) che non raggiungono la soglia minima per la costituzione di un fondo nominativo;
 - c. I resti di conti dormienti o piccole somme residue non divise tra gli eredi.
- 5) La Fondazione si impegna a onorare i defunti ricordati in questo fondo attraverso un apposito "Libro della Memoria" ed eventuali iniziative dedicate, senza vincoli di destinazione specifica delle somme.
 - 6) I Fondi Nominativi di Eredità o Fondi Dedicati.
Per donazioni di importo rilevante, superiore alla soglia stabilita

periodicamente dal Consiglio di Amministrazione, è prevista la possibilità di istituire Fondi Dedicati o Nominativi.

a. Identità:

Tali Fondi mantengono un'identità distinta e separata e possono assumere una denominazione specifica (es. "Fondo in ricordo di...").

b. Destinazione:

Possono essere finalizzati a specifici progetti o aree di intervento concordate tra gli eredi e la Fondazione.

c. Visibilità:

Il nome del defunto viene riportato in tutte le comunicazioni e rendicontazioni relative ai progetti finanziati da tale Fondo.

7) Norme di Conferimento e Trasparenza.

Al fine di garantire la massima legalità e tracciabilità, l'accettazione di beni rinvenuti in sede successoria (denaro contante, titoli al portatore, beni rifugio, beni materiali) è subordinata alle seguenti condizioni:

a. Tracciabilità:

È vietato il conferimento diretto di denaro contante alla Fondazione. Le somme devono essere preventivamente canalizzate dagli eredi attraverso intermediari finanziari abilitati (banche o poste).

b. Provenienza:

L'ingresso delle risorse nei conti della Fondazione deve avvenire esclusivamente tramite bonifico o altro strumento tracciabile che certifichi la lecita provenienza ereditaria.

c. Compliance:

L'intera procedura deve svolgersi nel rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio e circolazione del contante.

8) Tipologia di Beni conferibili, Alienabilità e Gestione Aziendale:

Oltre alle risorse finanziarie, i Fondi di cui al presente articolo possono accogliere conferimenti in natura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo e quindi senza esclusione di altri:

a. Beni Immobili:

Fabbricati, terreni o diritti reali di godimento;

b. Beni Mobili e Preziosi:

Opere d'arte, collezioni, gioielli, automobili, beni rifugio e oggetti di valore;

c. Strumenti Finanziari e Partecipazioni:

Azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote societarie o altri asset di investimento.

d. Polizze Vita e Previdenza:

Somme derivanti dalla designazione della Fondazione quale beneficiaria di polizze assicurative sulla vita o fondi di previdenza complementare (TFR), somme che, non rientrando nell'asse ereditario, sono acquisite direttamente dall'Ente esenti da imposte;

e. Asset Digitali:

Criptovalute, token digitali (NFT) o altri valori virtuali, previa procedura tecnica di "wallet-to-wallet" che ne garantisca il

cambio immediato in valuta corrente;

f. Aziende e Partecipazioni:

Interesse aziende, rami d'azienda o quote di controllo societario.

- 9) Salvo diversa specifica volontà del donatore compatibile con gli scopi della Fondazione (es. donazione di un immobile da adibire a sede operativa), tali beni si intendono conferiti con esplicito mandato di alienazione: la Fondazione provvederà a liquidarli o alienarli al miglior valore di mercato possibile, destinando il ricavato finanziario al Fondo Unico della Memoria o ai Fondi Nominativi di cui sopra, al fine di renderli immediatamente impiegabili per le finalità sociali. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Fondazione di mantenere i beni per destinarli direttamente alle proprie attività istituzionali o strumentali, qualora ciò risponda a specifiche necessità dell'Ente.
- 1) Per quanto concerne aziende, quote o rami d'azienda la Fondazione può fornire garanzie di continuità (Business Continuity Etica): Su specifica richiesta del donatore, la Fondazione può mantenere la titolarità dell'azienda valutando l'opportunità di gestirla tramite apposite società strumentali (S.r.l. o Impresa Sociale) unipersonali o controllate, al fine di segregare il rischio d'impresa rispetto al patrimonio istituzionale dell'Ente, divenendo in tal modo garante della sua continuità operativa e del suo sviluppo. In tal caso, la Fondazione si impegna a preservare ed eventualmente a sviluppare e accrescere il patrimonio produttivo e umano dell'impresa, orientandone la gestione strategica secondo i valori morali, etici e spirituali indicati dal donatore, trasformando l'impresa stessa in un motore di valore sociale duraturo.

Art 13. Fondo Terra Bene Comune

- 1) La Fondazione riconosce il territorio, il paesaggio e il suolo come Beni Comuni fondamentali e non rinnovabili. Al fine di contrastare la speculazione finanziaria, immobiliare e fondiaria, prevenire il consumo di suolo, l'abbandono dei borghi e delle aree rurali e favorire l'accesso della popolazione all'abitazione, alla terra e alle risorse locali, istituisce il "Fondo Terra Bene Comune".
- 2) Acquisizione, De-mercificazione e Recupero della Sovranità:
La Fondazione acquisisce, senza esclusione di altri, terreni urbani e agricoli, grandi tenute, immobili e complessi immobiliari o turistici.
- 3) L'acquisizione avviene tramite donazioni e lasciti testamentari, conferimenti da parte di soggetti pubblici (Stato, Regioni, Enti Locali) o privati nonché mediante acquisti diretti o finanziati da mecenati terzi che siano persone fisiche o giuridiche, pubblici o privati, nazionali o internazionali.
- 4) In questo ambito l'azione della Fondazione è mirata prioritariamente al recupero e alla riappropriazione sociale di beni, tenute e proprietà che versano in stato di abbandono, degrado o decadenza poiché detenuti da soggetti finanziari, fondi d'investimento o speculatori (anche esteri) privi di legame con il territorio. L'obiettivo è sottrarre tali asset alle logiche di puro profitto per trasformarli in Beni Comuni, inalienabili e gestiti nell'interesse della collettività.
- 5) La Fondazione può altresì agire anche in situazioni dove non vi sia decadenza, degrado o abbandono ma sussista comunque la necessità

- di preservare in modo permanente tali beni da logiche di mercato puramente speculative.
- 6) Su di essi, la Fondazione può costituire Diritti di Superficie (ex art. 952 c.c.) o contratti di affitto di lunga durata a favore di cooperative, enti del Terzo Settore o iniziative imprenditoriali etiche, mantenendo la nuda o la piena proprietà del suolo o dell'immobile a garanzia della destinazione sociale ed ecologica perpetua del bene.
 - 7) **Modelli Abitativi Collaborativi:**
La Fondazione promuove e sostiene modelli di abitare collaborativo (Cohousing, Cooperative di abitanti a proprietà sia divisa che indivisa) che favoriscano la mixité sociale, intergenerazionale e l'auto-organizzazione dei residenti, riducendo i costi di accesso alla casa.
 - 8) **Garanzie per l'Accesso alla Casa (Welfare Abitativo):**
Nell'ambito delle proprie attività strumentali, la Fondazione può istituire fondi di garanzia per il rilascio di fideiussioni solidali o depositi cauzionali a favore di soggetti svantaggiati, al fine di facilitarne l'accesso al mercato della locazione.
 - 9) **Rinascimento Sociale, Agricolo e Turistico:**
Per contrastare le dinamiche speculative sui terreni, l'abbandono del territorio e il degrado del paesaggio, la Fondazione si impegna nella valorizzazione di fondi rustici, nella riattivazione di piccoli e grandi compendi e tenute agricole, così come di strutture ricettive dismesse, borghi e aree abbandonate. Una volta riacquisiti, tali beni non vengono privatizzati, ma "restituiti" alle comunità locali attraverso l'affidamento in gestione a giovani agricoltori, cooperative di comunità, consorzi di agricoltori o imprese sociali, affinché tornino a essere motore di economia reale, turismo sostenibile e sovranità alimentare, garantendo la tutela della biodiversità e del patrimonio storico e paesaggistico.
 - 10) Per quanto riguarda l'agricoltura il vincolo è che si applichi una conduzione biologica, biodinamica e rigenerativa. Conduzione che tuteli ed incrementi la fertilità dei suoli preservando la biodiversità e il paesaggio favorendo filiere corte e contraddistinte da una gestione etica e morale dei rapporti sociali e lavorativi ma che al contempo garantisca anche la sostenibilità economica.

Art 14. Servizi Filantropici Avanzati

- 1) **Servizi di Filantropia Patrimoniale e Mandati Fiduciari:**
La Fondazione si propone come partner fiduciario per la pianificazione, protezione e destinazione etica dei patrimoni, offrendo i seguenti strumenti e servizi.
- 2) **Mandato di Esecutore Testamentario e Custode:**
La Fondazione può accettare incarichi di Esecutore Testamentario ai sensi degli artt. 700 e seguenti c.c. o di Custode di Scopo, per garantire il puntuale rispetto delle volontà del de cuius, curare l'inventario, la divisione ereditaria e l'esatta destinazione di legati e quote disponibili a favore della beneficenza, agendo con la terzietà e la garanzia istituzionale proprie dell'Ente.
- 3) **Vitalizio Filantropico:**
La Fondazione può stipulare contratti di "Vitalizio Filantropico" (o

cessione di bene per mantenimento) mediante i quali riceve la nuda o piena proprietà di beni immobili e mobili così come di capitali da parte di donatori (beneficiari vitalizi), impegnandosi in contropartita a garantire loro:

- a. Il diritto di abitazione o usufrutto vita natural durante;
- b. Beni e servizi a supporto del benessere della persona per tutta la durata della sua vita, tali prestazioni potranno essere erogate direttamente o tramite partner convenzionati.
Alla scomparsa del beneficiario, la piena proprietà del bene si consolida in capo alla Fondazione per il perseguimento degli scopi sociali.
- c. Tali contratti saranno stipulati nel rispetto dell'equilibrio sinallagmatico e dell'aleatorietà del rapporto. Le parti prendono atto che l'eventuale eccedenza di valore del bene rispetto alle prestazioni erogate, derivante dalla naturale incertezza della durata della vita, è fin d'ora accettata e voluta dal donatore come forma di sostegno agli scopi solidali della Fondazione, realizzando così una sintesi tra le necessità di assistenza del beneficiario e la volontà di contribuire, anche con il patrimonio residuo, al bene della collettività.

4) Gestione del "Dopo di Noi" e Protezione dei Fragili:

La Fondazione opera attivamente nel quadro della normativa sul "Dopo di Noi" (Legge 112/2016 e s.m.i.) per la tutela delle persone con disabilità grave o prive del sostegno familiare. A tal fine, la Fondazione può assumere ruoli di garanzia all'interno di Trust, vincoli di destinazione o affidamenti fiduciari istituiti dalle famiglie, operando secondo le seguenti modalità:

- a. Ruolo di Trustee (Gestore Fiduciario):
La Fondazione amministra direttamente il patrimonio conferito dalla famiglia, tenendolo separato e segregato rispetto al proprio patrimonio generale. In questo ruolo, la Fondazione si sostituisce ai genitori nella gestione economica, assicurando che ogni risorsa sia spesa esclusivamente per realizzare il "Progetto di Vita" del beneficiario: cure mediche, assistenza abitativa, inclusione sociale, benessere quotidiano, nonché ogni altra necessità di natura materiale o immateriale, morale o relazionale utile a garantire la migliore qualità di vita possibile per tutta la durata della sua esistenza.
- b. Ruolo di Guardiano (Soggetto di Controllo):
Qualora la famiglia scelga un gestore diverso, la Fondazione può essere nominata "Guardiano" del Trust. In questa veste, vigila sull'operato del gestore, verificando che le volontà dei genitori siano rispettate e che il tenore di vita del beneficiario sia mantenuto adeguato, intervenendo legalmente in caso di inadempienze.
- c. Devoluzione del Residuo:
Al termine della durata del vincolo o alla scomparsa del beneficiario, il patrimonio residuo, non consumato, – comprensivo di beni mobili, immobili, risorse finanziarie e ogni altro asset di qualsiasi natura – viene definitivamente

acquisito dalla Fondazione a titolo di liberalità. Tali risorse andranno a incrementare il Patrimonio o i Fondi della Fondazione, perpetuando così la memoria del beneficiario e della sua famiglia attraverso il sostegno a nuovi progetti di solidarietà e assistenza destinati in via prioritaria a persone affette dalla medesima patologia, invalidità o condizione del beneficiario originario.

- d. La Fondazione garantisce la continuità dell'assistenza "durante noi" e "dopo di noi", offrendo alle famiglie la certezza di un ente istituzionale che garantisca la cura del beneficiario vita natural durante e la valorizzazione etica del patrimonio residuo.

5) Family Office Filantropico (Advisory).

La Fondazione, anche avvalendosi di professionisti interni o delegati, offre servizi di consulenza a privati, famiglie e imprese per la strutturazione di piani filantropici complessi, la costituzione di fondi dedicati e la verifica d'impatto (Due Diligence) delle erogazioni, fungendo da ente ponte tra la volontà del donatore e i bisogni della collettività.

Art 15. Membri della Fondazione

1) Sono membri della Fondazione:

- I Fondatori;
- I Partecipanti Istituzionali
- I Partecipanti;
- I Sostenitori.

Art 16. Fondatori

- 1) Sono Fondatori coloro che abbiano partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione.
- 2) La qualifica di Fondatore è intrasmissibile per atto tra vivi.
- 3) I Fondatori esercitano le funzioni previste nel presente Statuto per tutta la durata della Fondazione.
- 4) I Fondatori possono recedere con un preavviso minimo di 3 mesi
- 5) Al fine di garantire la continuità dei valori ideali dell'Ente, ciascun Fondatore ha la facoltà di designare, mediante atto scritto (es. testamento o comunicazione scritta consegnata all'Ente), la persona che, in caso di proprio decesso, impedimento permanente o dimissioni, gli succederà nella carica di membro del Consiglio di Indirizzo.
- 6) Tale designazione dovrà ricadere su persone che, indipendentemente dai titoli di studio posseduti, dimostrino reale capacità di giudizio, profonda conoscenza dello spirito della Fondazione e sicura affidabilità morale, requisiti ritenuti dal Fondatore essenziali per assicurare la corretta guida dell'Ente.
- 7) Il successore così designato assumerà le medesime prerogative e poteri spettanti ai Fondatori.
- 8) In mancanza di tale designazione, o qualora il designato non possa o non voglia accettare, i Fondatori superstiti provvedono alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Indirizzo, che assumerà le medesime prerogative e poteri spettanti ai Fondatori. In mancanza di Fondatori superstiti, la nomina spetta al Consiglio di

Amministrazione.

Art 17. Partecipanti

- 1) Possono divenire “Partecipanti” le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all’incremento del patrimonio della Fondazione stessa, mediante apporto di denaro, di beni, materiali o immateriali, di prestazioni d’opera o di qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica.
- 2) La misura minima del contributo e le modalità di ammissione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione
- 3) La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente eseguita.
- 4) L’ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione che deve contenere espressamente l’impegno a rispettare le norme nonché i valori etici e morali del presente statuto e di eventuali regolamenti, ove emanati.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare sulla domanda entro novanta giorni dandone successiva comunicazione all’interessato.
La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.
L’eventuale deliberazione di non accoglimento della domanda di ammissione deve essere motivata.
- 6) Persone con particolari meriti possono essere invitati a divenire Partecipanti Onorari.
- 7) La posizione soggettiva del Partecipante non è cedibile.
- 8) La qualifica di Partecipante sia ordinario che onorario si perde per le cause seguenti.
 - a. Esclusione.
Il Partecipante può essere escluso, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione quando:
 - non adempia, entro la scadenza dell’esercizio finanziario (31 dicembre) all’obbligo di effettuare le contribuzioni, i conferimenti o le prestazioni previste o per le quali si era impegnato.
 - svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione od operi in violazione delle deliberazioni, dei regolamenti o dei documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - quando tenga una condotta non compatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti e con gli organi della Fondazione o non ottemperi al versamento del contributo concordato o stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
 - in caso di comportamenti che, per la loro natura immorale o indecente (anche se tenuti nella vita privata), si pongano in palese contrasto con i valori etici dell’Ente o siano tali da arrecare pregiudizio all’immagine, al decoro e alla reputazione della Fondazione.

- b. Morte
 - c. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:
 - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - d. Recesso.
Il Partecipante può recedere in qualsiasi momento, purché abbia interamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.
- 9) Coloro che hanno perso la qualifica di Partecipante così come gli eredi o i loro successori a qualsiasi titolo non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti del patrimonio della Fondazione.

Art 18. Partecipanti Istituzionali e Partner Strategici

- 1) Al fine di potenziare la capacità di intervento della Fondazione in progetti di particolare importanza, complessità o rilevanza economica, quali, a titolo esemplificativo e senza l'esclusione di altri, l'acquisizione, il recupero e la gestione di patrimoni immobiliari, grandi tenute, la realizzazione di importanti progetti in ambito medico-terapeutico e socio-assistenziale, così come importanti opere di bonifica e rigenerazione territoriale, è istituita la categoria dei "Partecipanti Istituzionali".
- 2) Possono assumere tale qualifica: Istituti bancari, Fondazioni di origine bancaria, Fondi di investimento (inclusi fondi a impatto sociale o SGR), Enti pubblici o Enti del Terzo Settore di rilevanza nazionale così come Grandi imprese o persone fisiche (High Net Worth Individuals) che contribuiscano ad incrementare il patrimonio della Fondazione con risorse finanziarie, beni o asset di ingente valore, superiore a una soglia specifica determinata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) La qualifica di Partecipante Istituzionale attribuisce, oltre ai diritti previsti per i Partecipanti ordinari, prerogative speciali definite in appositi accordi o regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, tra le quali possono rientrare:
 - a. La partecipazione a tavoli tecnici e strategici per la definizione delle linee di sviluppo immobiliare e sociale;
 - b. La possibilità di designare uno o più membri all'interno di organi consultivi dedicati, dell'Advisory Board o di specifici Comitati di Sorveglianza (Comitato dei Garanti), con funzioni di monitoraggio sulla destinazione dei fondi erogati;
 - c. La menzione con particolare risalto nella comunicazione istituzionale, nel Bilancio Sociale e nei luoghi fisici riquilibrati grazie al loro contributo (naming rights), nel rispetto della natura non commerciale dell'Ente.
- 4) La perdita della qualifica segue le medesime norme previste per i Partecipanti, salvo diversa pattuizione contenuta negli accordi di partenariato specifici.

Art 19. Sostenitori

- 1) Possono divenire Sostenitori le persone fisiche, giuridiche e gli enti di

qualsiasi natura che, condividendo le finalità istituzionali, effettuino erogazioni liberali o contributi in denaro a favore dell'Ente, senza tuttavia assumere la qualifica di Partecipante.

- 2) Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare una quota minima per la concessione della qualifica di Sostenitore.
- 3) Salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'adesione dei Sostenitori dura un anno.
- 4) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo o dai regolamenti interni, si applicano ai Sostenitori, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente Art. 17 previste per i Partecipanti.

Art 20. Organi della Fondazione

- 1) Sono organi della Fondazione:
 - a) Il Consiglio di Indirizzo;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) L'Organo di controllo e, se nominato, il revisore o il Collegio dei revisori;
 - d) L'Advisory Board (consultivo), se nominato;
 - e) L'Assemblea dei Partecipanti, con funzione consultiva, qualora venga istituita;
 - f) Altri ed eventuali comitati scientifici e/o consultivi.
- 2) Al fine di attuare i propri scopi, il Consiglio di Amministrazione può istituire, modificare o sopprimere articolazioni operative, dipartimenti, divisioni ed uffici, anche mediante l'adozione di appositi Regolamenti Interni e senza necessità di modifica del presente Statuto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere istituiti: la Direzione Generale, la Segreteria Amministrativa, l'Ufficio per il supporto Giuridico alla Filantropia, la Divisione per le attività Medico Terapeutiche e Socio-Assistenziali, il Dipartimento per la sostenibilità e l'ecologia applicata all'architettura e all'edilizia, la Sezione per il progresso e lo sviluppo dell'agricoltura etc.
- 3) Tali strutture non costituiscono Organi della Fondazione, bensì articolazioni tecnico-operative. Salvo specifica delega di poteri conferita dal Consiglio di Amministrazione, le funzioni di indirizzo politico, decisionale e di rappresentanza legale restano in capo esclusivamente al Consiglio di Indirizzo e al Consiglio di Amministrazione. Le strutture operative svolgono funzioni meramente esecutive, consultive o gestionali nei limiti del budget assegnato e delle mansioni affidate, rispondendo del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Art 21. Il Consiglio di Indirizzo

- 1) Il Consiglio di Indirizzo è composto dai Fondatori originari e dai successivi Fondatori nominati o cooptati ai sensi del precedente Art. 16 e ha le seguenti competenze:
- 2) Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
- 3) Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale.
- 4) Approva il regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, eventualmente predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

- 5) Determina il numero, nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione.
- 6) Nomina i componenti dell'Organo di controllo e il Presidente dello stesso, nomina il Revisore legale dei Conti nonché delibera sulla loro revoca e determina il loro compenso. Su richiesta del Consiglio di indirizzo tali compiti possono essere svolti unitamente al Consiglio di Amministrazione o essere ad esso interamente delegati.
- 7) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità, facendo, se del caso, valere la responsabilità dei soggetti che hanno agito in modo scorretto, immorale o contrario al presente Statuto causando un danno di qualsiasi tipo alla Fondazione o alla sua immagine.
- 8) Delibera eventuali modifiche statutarie, comprese, rappresentando i Fondatori e nei limiti di legge, quelle inerenti allo scopo e alle finalità. Delibera altresì l'integrazione delle attività di interesse generale, in conformità agli aggiornamenti normativi di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017.
Tali deliberazioni sono soggette a iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 117/2017.
- 9) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione.
- 10) Esprime parere consultivo in merito all'approvazione del bilancio consuntivo ed esprime parere consultivo in merito all'approvazione del bilancio preventivo.
- 11) Formula e sottopone al Consiglio di Amministrazione linee guida e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione.
- 12) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".
- 13) Sono in ogni caso salvi i controlli dell'Autorità Governativa.

Art 22. Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo

- 1) Il Consiglio di Indirizzo si riunisce autonomamente e di propria iniziativa, può essere altresì convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 2) L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattr'ore di distanza dalla prima.
- 3) Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la maggioranza dei membri in carica.
- 4) In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.
- 5) Ogni Membro ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 6) Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente.

- 7) Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
Il Consiglio di indirizzo nomina di volta in volta il segretario.
Il verbale dovrà essere inserito senza indugio nell'apposito libro delle decisioni del Consiglio di Indirizzo.
- 8) Non sono ammesse deleghe a intervenire alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.
- 9) Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione.

Art 23. L'Assemblea dei Partecipanti

- 1) Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'Art. 17. del presente Statuto, è istituita l'Assemblea dei Partecipanti.
- 2) L'Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.
- 3) L'Assemblea dei Partecipanti formula pareri e proposte a carattere consultivo sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione sia già delineati che da individuarsi.
- 4) L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dodici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 5) L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattr'ore di distanza dalla prima.
- 6) Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, se nominato, o, in alternativa, da un Consigliere di Amministrazione designato.
- 7) Delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
- 8) L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.
- 9) In seconda convocazione L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
- 10) Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art 24. Il Consiglio di Amministrazione

- 1) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 a massimo 13 membri nominati dal Consiglio di Indirizzo.
- 2) Il numero e le persone dei Consiglieri del primo Consiglio di Amministrazione sono stabiliti nell'atto costitutivo della Fondazione.
Successivamente il numero dei Consiglieri sarà definito dal Consiglio di Indirizzo.
- 3) La nomina dei Consiglieri avviene a cura del Consiglio di Indirizzo secondo le seguenti modalità:
 - a. A garanzia della continuità dell'indirizzo fondativo, i primi

due componenti individuati nell'Atto Costitutivo, rispettivamente nella figura di Presidente e Vicepresidente, ricoprono la carica a titolo permanente, fatte salve le cause di decadenza previste dalla legge o il recesso.

- b. I restanti membri sono nominati dal Consiglio di Indirizzo.
- 4) Fatta eccezione per i Fondatori nominati a vita ai sensi del precedente comma 3) lettera a., i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con la riunione che approva il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 5) I componenti del Consiglio di Amministrazione sono sempre rieleggibili;
- 6) I componenti del Consiglio di Amministrazione devono:
 - a. non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato condanne penali passate in giudicato; non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS trasmettendo annualmente la documentazione richiesta e aggiornando le informazioni ai sensi dell'art. 48 commi 1, 2 e 3, del CTS.
- 7) Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
- 8) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 9) Sono cause di decadenza dalla carica:
 - a. il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
 - b. l'aver compiuto atti che abbiano arrecato danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
 - c. il verificarsi di una delle cause di incompatibilità ovvero di decadenza o ineleggibilità di cui ai requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dal presente articolo e dalla legge.
 - d. il mancato intervento, senza giustificato motivo, alle sedute per più di tre volte anche non consecutive.
- 10) La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione secondo i valori morali e gli scopi che l'hanno portata a costituirsi.
- 11) In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) Predisporre e definisce in conformità agli scopi e ai valori della Fondazione i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo.

In questa sua funzione può avvalersi, se necessario di comitati scientifici per la validazione e la misurazione dell'impatto sociale delle metodologie applicate."

- b) Monitora e vigila sull'attuazione di quanto deciso e verifica i risultati della gestione.
 - c) Allestisce il bilancio di esercizio e il bilancio sociale e lo sottopone al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione.
 - d) Predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
 - e) Determina, anche annualmente, la misura minima e le forme di contributo a carico dei Partecipanti;
 - f) Delibera in ordine all'accettazione di eredità, lasciti, legati, donazioni e contributi;
 - g) Redige e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e il bilancio sociale, sentito il parere consultivo del Consiglio di Indirizzo e provvede al deposito annuale ai sensi dell'art. 48 del CTS;
 - h) Individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
 - i) Nomina, ove opportuno e senza esclusione di altri, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.
 - j) Conferisce incarichi professionali ed eventuali deleghe di funzioni a componenti del Consiglio stesso così come a collaboratori e dipendenti non membri del Consiglio di Amministrazione
 - k) Delibera sull'assunzione del personale e/o di collaboratori esterni;
 - l) Costituisce e disciplina la struttura e le funzioni di eventuali uffici operativi e gestionali, con facoltà di delegare a essi particolari funzioni o attività;
- 12) Si occupa della tenuta dei libri e dei registri della Fondazione;
- Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art 25. Il Consiglio di Amministrazione – Convocazione e quorum

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri almeno sette giorni prima della data di svolgimento.
- 2) L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattr'ore di distanza dalla prima.
- 3) In caso di particolare urgenza può essere convocata una riunione del Consiglio di Amministrazione con almeno ventiquattro ore di preavviso, sempre che sia consentito a tutti i consiglieri, all'organo di controllo e al revisore, se nominati, di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.

- 4) In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando intervengono tutti i consiglieri in carica e, se nominati, i componenti dell'organo di controllo o il revisore.
- 5) Una seduta ordinaria si tiene di norma una volta ogni tre mesi.
- 6) Sedute straordinarie possono tenersi ogniqualvolta ve ne sia la necessità o quando ne è fatta richiesta, in forma comprovabile, da almeno un terzo dei consiglieri o dai componenti dell'Organo di controllo o dal revisore, se nominati.
- 7) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- 8) Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
- 9) Il Consiglio nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell'apposito libro delle decisioni degli amministratori.
- 10) Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Spetta a chi presiede il Consiglio verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 11) Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse e specifiche maggioranze.
- 12) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di videocomunicazione o telecomunicazione, sempreché siano rispettati principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a. che il Presidente possa accertare l'identità di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. che sia consentito al verbalizzante di comprendere adeguatamente gli eventi assembleari.
 - c. che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto; la partecipazione in differita è proibita;
 - d. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - e. nell'ipotesi in cui, all'ora prevista per l'inizio della riunione, per motivi tecnici, non fosse possibile il collegamento audio o video, la riunione dovrà essere riconvocata per una data successiva.
 - f. nell'ipotesi in cui, durante lo svolgimento della riunione, per

obiettivi motivi tecnici, venisse sospeso o interrotto il collegamento audio o video, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

- g. in caso di contestazione, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei consiglieri e di chiunque altro abbia titolo per partecipare, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione audio o video della conferenza. Chi esprime il voto mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione si considera intervenuto all'adunanza.

Art 26. Il Presidente, il Vicepresidente e il Presidente Onorario

- 1) Il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione assumono di diritto, rispettivamente, la carica di Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.
- 2) Presidente e Vicepresidente hanno pari poteri e responsabilità. Tutto quanto nel presente Statuto è detto per l'uno vale per l'altro.
- 3) Il primo Presidente e il primo Vicepresidente sono nominati come da Art. 24
- 4) In caso di decadenza o recesso del Presidente o del Vicepresidente un loro sostituto verrà nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica.
- 5) Presidente e Vicepresidente sono rieleggibili senza limiti di mandato.
- 6) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio, ha facoltà di rilasciare procure speciali o specifiche, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando, se necessario avvocati, tecnici e consulenti.
- 7) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- 8) In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne allo stesso per la ratifica nella prima seduta successiva.
- 9) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente, la cui firma farà piena prova, di fronte a terzi, di detta assenza o impedimento temporaneo.

Art 27. Organo di controllo e revisione

- 1) Il Consiglio di Indirizzo nomina, ai sensi dell'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica.
- 2) I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e almeno uno dei componenti supplenti.
- 3) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile.

- 4) L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- 5) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2.
- 6) Il Consiglio di Indirizzo determina l'emolumento annuo dei membri dell'Organo di Controllo al momento della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell'art. 8 comma 3, lett. a), del CTS.
- 7) La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del CTS, provvede a pubblicare annualmente e a tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e/o revisione nonché ai dirigenti.

Art 28. Advisory Board – Comitati

- 1) Il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati con funzioni consultive definendone i compiti, le attribuzioni e nominandone i componenti e il Presidente.
- 2) I Comitati hanno funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione che può, in qualsiasi momento, richiederne l'intervento.
- 3) I Comitati devono curare la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.
- 4) Ulteriori previsioni per la regolamentazione di tali organismi possono essere contenute nel Regolamento Generale, ove e se predisposto.

Art 29. Esercizi e bilancio

- 1) L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2) Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore. Inoltre, al superamento delle soglie di legge (art. 14 del CTS), il Consiglio approva anche il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida ministeriali.
- 3) Il bilancio consuntivo e quello sociale, quando redatto ai sensi del precedente punto, devono essere depositati ai sensi dell'art. 48, comma 3, del CTS.
- 4) Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione se sceso sotto quanto stabilito dalla legge.

- 5) La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire né dividendi né utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, né direttamente né indirettamente.

Art 30. Scioglimento ed estinzione

- 1) La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 c.c e dagli artt. 49 e 50 del CTS. Il verificarsi di una delle cause ivi indicate è dichiarato dal Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta con il Consiglio di Indirizzo con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei membri in carica di entrambi i Consigli.
- 2) La Fondazione può inoltre essere sciolta con delibera del Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta con il Consiglio di Indirizzo con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei membri in carica di entrambi i Consigli.
- 3) Nei casi sopra indicati il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.
- 4) In caso di estinzione, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione, devono essere devoluti, ai sensi dell'art. 9 del CTS, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe, scelti dal Consiglio di Amministrazione unitamente al Consiglio di Indirizzo.

Art 31. Vigilanza

- 1) Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del CTS e della normativa vigente.

Art 32. Clausola di rinvio

- 1) Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art 33. Clausola arbitrale

- 1) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i fondatori, tra gli organi della Fondazione, tra i membri degli organi e la Fondazione stessa, riguardanti l'interpretazione, l'esecuzione o la validità del presente Statuto, saranno devolute alla competenza esclusiva di un Arbitro Unico che giudicherà secondo rito Rituale e secondo diritto.
- 2) L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti in lite entro 30 giorni dalla comunicazione della controversia individuando una persona imparziale.
L'arbitro deve accettare formalmente l'incarico e dichiarare l'inesistenza di cause di incompatibilità.
- 3) In mancanza di accordo entro tale termine, l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Fondazione.
- 4) L'arbitro deciderà, secondo diritto, entro novanta giorni. Il lodo arbitrale avrà efficacia di sentenza giudiziaria ai sensi dell'art. 824-bis c.p.c.
- 5) Sono soggette alla medesima disciplina, e nei limiti di applicabilità della stessa, anche le controversie promosse da amministratori,

liquidatori, e, se nominati, dai componenti dell'organo di controllo o dal revisore ovvero nei loro confronti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, ventisei febbraio duemilaventisei

F.to Dacia Dalla Libera

F.to Elias Minotti

F.to Alessandra Desideri

F.to Giacomo Caimi

F.to Fabio Franco notaio